

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", e successive modificazioni, prevede che la pianificazione urbanistica comunale si espliciti mediante il Piano regolatore comunale (PRC), che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del territorio (PAT), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli interventi (PI);
- il Comune di Paese è dotato del Piano regolatore comunale, così composto:
 - Piano di assetto del territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 3 settembre 2007, approvato in Conferenza di servizi riunita presso gli uffici della Direzione urbanistica della Regione Veneto in data 22 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11/2004 – approvazione ratificata con deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 10 febbraio 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 3 marzo 2009 – divenuto efficace il 19 marzo 2009;
 - Piano degli interventi (PI) n. 1, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20 aprile 2009 ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, divenuto efficace a partire dal 7 dicembre 2009, comprendente il Piano del verde (PV), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20 aprile 2009, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, divenuto efficace il 7 dicembre 2009;
- con deliberazione consiliare n. 16 in data 25 marzo 2010, è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione della nuova scuola elementare di Postioma, in variante al Piano degli interventi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, delle N.T.O. del Piano stesso, divenuta efficace in data 7 maggio 2010, alla quale deve intendersi attribuito il numero 0/1;
- con deliberazione consiliare n. 30 in data 31 maggio 2010, è stata approvata la variante al Piano degli interventi, ai sensi dell'art. 65 delle N.T. del Piano di assetto del territorio e dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, relativa all'ampliamento di fabbricato commerciale, divenuta efficace in data 10 luglio 2010, alla quale deve intendersi attribuito il numero 0/2;
- con deliberazione consiliare n. 73 del 15 dicembre 2010, è stata adottata la variante n. 1 al Piano degli interventi, approvata, e parzialmente riadottata, con deliberazione consiliare n. 32 in data 21 luglio 2011, divenuta efficace, per la parte non riadottata, il 18 agosto 2011;
- con deliberazione consiliare n. 4 in data 16 gennaio 2012, tale variante, per la parte riadottata, è stata approvata ed è divenuta efficace il 12 febbraio 2012;
- con deliberazione consiliare n. 61 in data 28 novembre 2012, è stata approvata la variante n. 2 al Piano degli interventi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 65 delle N.T. del Piano di assetto del territorio, relativa all'ampliamento di capannone artigianale, divenuta efficace il 23 dicembre 2012;
- con deliberazione consiliare n. 71 in data 20 dicembre 2012, è stata adottata la variante n. 3 al Piano degli interventi, relativa al recepimento di n. 13 accordi di pianificazione conclusi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 con soggetti privati, approvata con deliberazione consiliare n. 23 del 27 maggio 2013, divenuta efficace il 30 giugno 2013;
- con deliberazione consiliare n. 24 in data 27 maggio 2013, esecutiva, è stata adottata la variante n. 4 al Piano degli interventi, relativa alle zone agricole, approvata con

deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2013, divenuta efficace il 15 novembre 2013;

- con deliberazione consiliare n. 60 in data 16 dicembre 2013, è stata adottata la variante n. 5 al Piano degli interventi, relativa all'adeguamento alla nuova normativa regionale per il commercio, varianti puntuali alle zone residenziali e produttive, modifiche ed integrazioni alle norme tecniche operative, approvata con deliberazione consiliare n. 5 del 12 marzo 2014, divenuta efficace il 19 aprile 2014;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 51 in data 27 novembre 2014, esecutiva, con la quale è stata adottata la variante n. 6 al Piano degli interventi, redatta dall'ing. Riccardo Vianello, Dirigente dell'Area gestione del territorio del Comune di Paese, in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con deliberazione n. 125 in data 22 settembre 2014, composta dai seguenti elaborati:

A – Relazione programmatica;

B – Norme Tecniche Operative (stralcio);

B.1 – Repertorio Schede Normative (stralcio);

- Tav. 1D – Intero territorio comunale scala 1:5000 (stralcio);
- Tav. 2d1 – Zone significative – Paese ovest - scala 1:2.000 (stralcio);
- Tav. 5 – Verifica del dimensionamento e degli standard;
- Banca dati alfanumerica e vettoriale;

DATO ATTO che il contenuto della variante è il seguente:

- recepimento dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 con la ditta Dotto Antonio ed altri in data 3 luglio 2013 – il cui schema era stato approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 luglio 2012 –, volto ad assumere nella pianificazione l'iniziativa di rilevante interesse pubblico proposta dalla ditta stessa;
- modifica della scheda normativa dell'ATR/31, inserita nella variante n. 5 al Piano degli interventi, e conseguentemente della Tav. 2d1 della variante stessa, finalizzata a rendere più facilmente realizzabile l'intervento urbanistico;

CONSIDERATO che, a norma dei commi 3 e 8 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, gli elaborati della variante sono stati depositati presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, a partire dal 6 dicembre 2014 e sino a tutto il 5 gennaio 2015, decorsi i quali chiunque poteva, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso prot. n. 27.170 in data 3 dicembre 2014, pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e su due quotidiani a diffusione locale, precisamente su La Tribuna di Treviso e La Nuova di Venezia e Mestre del 13 dicembre 2014;

DATO ATTO che, entro i 30 giorni successivi al periodo di deposito, non sono pervenute osservazioni;

VISTI, del sopra citato art. 18 *“Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi”* della legge regionale n. 11/2004:

- il comma 4, in base al quale *“Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.”*;
- il comma 5, in base al quale *“Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.”*;

- il comma 6, il quale stabilisce che *“Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.”*;
- il comma 8, in base al quale *“Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo;*

VISTE:

- l’asseverazione della non necessità della valutazione idraulica in ordine alla variante, prodotta, in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009, dal progettista della variante stessa ing. Riccardo Vianello;
- l’asseverazione della non necessità della valutazione sismica in ordine alla variante, prodotta, in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1572 del 3 settembre 2013, dal progettista della variante stessa;

DATO ATTO che:

- tali asseverazioni sono state trasmesse con nota prot. n. 21.956 in data 8 ottobre 2014, alla Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino idrografico Piave Livenza, Sezione di Treviso - ex Genio Civile;
- che detto ufficio ha espresso in data 4 novembre 2014, prot. 463390/70.07.14.00.00, parere favorevole sismico ed idraulico ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 3308/2008 e 2948/2009, con le seguenti prescrizioni di dettaglio specifiche per la variante e contenute nel punto 3 del parere stesso:

“Per quanto riguarda invece il territorio comunale urbanizzabile, ovvero quello ove sono previsti dal presente Pi alcuni interventi urbanistici puntuali, si esprime parere favorevole alla asseverazione sismica redatta dall’ing. Vianello, però con l’obbligo che in fase di attuazione esecutiva dei citati interventi vengano realizzate (a carico dei soggetti richiedenti) le seguenti indagini sismiche, oltre che la redazione del seguente studio:

- *La caratterizzazione del terreno tramite la misura delle Vs30 (velocità di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità);*
- *Uno studio finalizzato alla determinazione della profondità di bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione dei sottosuolo e alla definizione dei profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici.”*;

DATO ATTO altresì che l’elaborato di variante B.1 Repertorio schede normative (stralcio) risulta adeguato alle prescrizioni contenute nel punto 3 del parere sopra richiamato;

VISTI gli elaborati della variante n. 6 al Piano degli interventi;

VISTI:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP – adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25/66/01/2008 del 30 giugno 2008 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 39 dell’11 maggio 2010;
- il Piano di assetto del territorio – PAT – di questo Comune;

RILEVATO che la variante al PI risulta redatta nel rispetto delle previsioni introdotte dal piano di livello sovraordinato – PTCP, ed altresì in coerenza con le previsioni del PAT;

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, e successive modificazioni;

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, e successive modificazioni;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 11/2004;

VISTI, altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, che, all’art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- in particolare, del citato decreto, l’art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:

“2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;

“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;
- l’art. 6 “Astensione obbligatoria” del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione, e i relativi elaborati tecnici, sono stati pubblicati, a norma dell’art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione, e dopo la discussione, come riportate nell’allegato sub “A”;

AVENDO la votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n.
Votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.
Astenuti	n.

DELIBERA

1. di prendere atto che, a seguito del regolare deposito degli atti della variante n. 6 al Piano degli interventi, adottata con propria deliberazione n. 51 in data 27 novembre 2014, non sono pervenute osservazioni;

2. di approvare la variante predetta, redatta dall'ing. Riccardo Vianello, Dirigente dell'Area della gestione del territorio del Comune di Paese, composta dai seguenti elaborati:
 - A – Relazione programmatica;
 - B – Norme Tecniche Operative (stralcio);
 - B.1 – Repertorio Schede Normative (stralcio);
 - Tav. 1D – Intero territorio comunale scala 1:5000 (stralcio);
 - Tav. 2d1 – Zone significative – Paese ovest - scala 1:2.000 (stralcio);
 - Tav. 5 – Verifica del dimensionamento e degli standard;
 - Banca dati alfanumerica e vettoriale;
3. di dare atto che, ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, la variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 8, della legge regionale n. 11/2004, copia integrale della variante sarà trasmessa alla Provincia e sarà depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione;
5. di dare atto che, fino a quando la variante come sopra approvata non sarà divenuta efficace, continueranno a trovare applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004, per quanto applicabile;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa approvati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".